



Notaio Giuseppe Ferrara

Repertorio N. 4977

Raccolta N. 3860

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di aprile.

(3 aprile 2026)

In Aci Sant'Antonio, via Volta Nespola n. 42, presso il domicilio della comparente LOMBARDO Giuseppa.

Innanzi a me dottor **GIUSEPPE FERRARA, Notaio** in Augusta, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Siracusa,

sono presenti

- **LOMBARDO Salvatore**, nato a Catania il 30 maggio 1999, residente ad Aci Sant'Antonio in via Guglielmo Marconi n. 5, codice fiscale LMB SVT 99E30 C351Q;

- **LOMBARDO Giuseppa**, nata a Catania il 14 agosto 1986, residente ad Aci Sant'Antonio in via Giuseppe Verdi n. 12, codice fiscale LMB GPP 86M54 C351H.

Io notaio sono certo della identità personale dei comparenti, tutti cittadini italiani, i quali mi richiedono di ricevere quest'atto col quale si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - I signori LOMBARDO Salvatore e LOMBARDO Giuseppa costituiscono una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata non avente fini di lucro denominata **"AERIAL CROSS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L."** in forma abbreviata **"AERIAL CROSS CLUB S.S.D. A R.L."**.

ART. 2 - La sede della società è fissata in Aci Sant'Antonio.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è in via Guglielmo Marconi n. 5.

ART. 3 - La società non ha fine di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento in via principale delle attività nel settore sportivo dettagliatamente descritte all'articolo 2) delle norme di funzionamento.

ART. 4 - La società è contratta a tempo indeterminato.

ART. 5 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto come segue:

- il socio LOMBARDO Salvatore sottoscrive una quota di nominali euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero), con una quota di partecipazione del 51% (cinquantuno per cento);

- la socia LOMBARDO Giuseppa sottoscrive una quota di nominali euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero), con una quota di partecipazione del 49% (quarantanove per cento).

ART. 6 - La società è amministrata da un Amministratore Unico che resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Alla carica di amministratore unico viene nominato il comparente signor LOMBARDO Salvatore, al quale spettano sia la rappresentanza sia la firma sociale.

Il signor LOMBARDO Salvatore dichiara di accettare la carica e chiede, ai sensi dell'art. 2383, comma 4, del codice civile

Registrato a

NOTO

il 03/04/2026

al n. 4338

serie 1T

l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, o da altre norme di legge, né di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 7 - I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

- il socio LOMBARDO Salvatore ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 1.275,00 (milleduecentosettantacinque virgola zero zero) a mezzo di denaro contante;

- la socia LOMBARDO Giuseppa ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di euro 1.225,00 (milleduecentoventicinque virgola zero zero) a mezzo di denaro contante.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto le predette somme ed attesta che il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

ART. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2026.

ART. 9 - La società è regolata oltre che dal presente atto, dalle disposizioni del codice civile e dalle norme che regolano il funzionamento della società che si allegano al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formino parte integrante e sostanziale, dispensandomi i comparenti dal darne lettura.

ART. 10 - Le spese del presente atto e dipendenti che ammontano a circa euro milleseicento virgola zero zero (1.600,00)) sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ricevo il presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su un foglio del quale occupa quattro pagine fin qui, e da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore tredici e venticinque.

Firmato: Giuseppa Lombardo, Salvatore Lombardo, Giuseppe Ferrara notaio

NORME DI FUNZIONAMENTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

Art.1 Denominazione e sede

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata **"AERIAL CROSS CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L."** in forma abbreviata **"AERIAL CROSS CLUB S.S.D. A R.L."**.

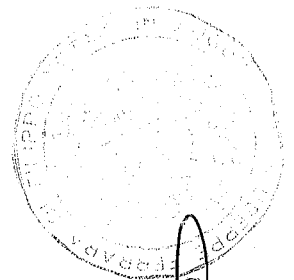
La Società ha sede nel Comune di Aci Sant'Antonio, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato al precedente comma 0 il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 Oggetto

La Società, che non ha fini di lucro secondo le previsioni delle Leggi 289/2002 art. 90 e succ., ha per oggetto le seguenti attività:

- L'esercizio e la promozione di tutte le attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, con particolare attenzione alle discipline della ginnastica acrobatica e del cross training;
- La pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- L'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;
- La realizzazione, l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, etc., e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, etc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici o privati;
- L'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli organi federali competenti;
- La promozione e la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- La formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri



Giuseppe Lombardo

Giuseppe Lombardo

Salvatore Lombardo

atleti e tecnici;

- L'organizzazione di e la partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;

- L'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

- L'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

- L'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio e di addestramento e qualsiasi altro tipo di evento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, e culturale in genere; La partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;

- La redazione, pubblicazione, diffusione di riviste, periodici, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;

- Lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;

- L'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate alla Società in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Assemblea.

Quant'altro previsto dallo Statuto e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate cui la società aderisce.

La Società esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport, intesi come strumento di e per il "benessere" quotidiano.

La Società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli Enti Locali compresi strumenti della "finanza di progetto". Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto, le norme, anche etico-morali e comportamentali, contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali e/o nello Statuto e nei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La Società si obbliga, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi e dei quali

ricoscerà la giurisdizione sportiva e disciplinare.

La Società si obbliga altresì, per quanto compatibile, a conformarsi a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986).

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria e di credito, mobiliare ed immobiliare, ipotecaria, necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, nonché contrarre mutui e finanziamenti e concedere garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi, sempre per le dette finalità. Essa può inoltre assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie in altre società o ditte, costituite o costituende, aventi scopi complementari, connessi, affini o analoghi al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La società non ha fini di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Art. 3 - Durata

1. La Società è contratta a tempo indeterminato.

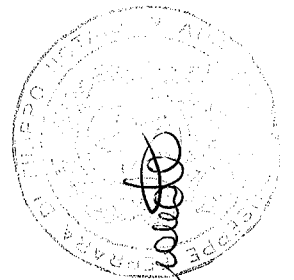
Art. 4 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

4. La delibera di aumento di capitale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione). La polizza o la fideiussione previste dalla legge a



Giuseppe Lombardo

Giuseppe Lombardo
Salvatore Lombardo

garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. La comunicazione ai soci relativa al diritto di opzione deve essere effettuata mezzo pec o lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun socio quale risultante dal registro delle imprese. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima. Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (a pagamento) consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

5. È attribuita all'assemblea la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi, così come nel caso di aumento di capitale mediante conferimento in natura e di esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato.

7. I soci possono eseguire, su richiesta dell'Organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Art. 6 - Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal registro imprese.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi liberamente solo a favore:

b) del coniuge del socio cedente;

c) di parenti o affini entro il terzo grado.

2. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, i soci regolarmente iscritti nel registro imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo

amministrativo e a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata o pec indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, il diritto di prelazione spetta anche al medesimo aspirante cessionario, in concorso con gli altri soci.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

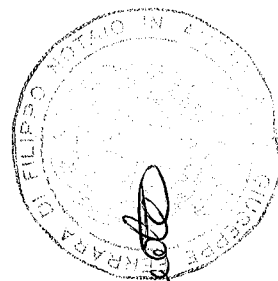
3. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente della Camera Arbitrale ove ricade la sede sociale. Il costo dell'esperto sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale, il quale, in base all'esito della perizia, stabilirà anche su quale parte graveranno gli oneri.

4. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, oppure qualora, nel caso del comma precedente, l'offerente intenda vendere all'aspirante cessionario l'intera partecipazione originariamente offerta la parte non optata dagli altri soci, è comunque richiesto il gradimento di tutti gli altri soci. In tal senso, l'organo amministrativo dovrà chiedere il gradimento dei soci, indipendentemente dall'esito della procedura di trasferimento di partecipazione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del cedente.

5. La Società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e la prova contabile del pagamento del trasferimento della partecipazione.

Art. 8 - Morte del socio

1. In caso di decesso di un socio, la sua quota di partecipazione sarà liberamente trasmissibile al coniuge non



Giuseppe Geronzi

Giuseppe Lombardo

Salvatore Lombardo

legalmente separato e ai figli del socio medesimo. Nel caso in cui un erede o legatario non rientri in tali categorie, la quota o la frazione della quota del socio deceduto ad esso spettante, sarà a lui trasmissibile previo gradimento dei soci superstiti con le modalità di cui al precedente articolo 7.4. Il gradimento dovrà essere richiesto entro 30 giorni dal decesso. Nel caso di diniego di gradimento, l'erede o il legatario avrà diritto ad una quota di liquidazione pari al doppio della quota del capitale sociale sottoscritta dal socio originario; in caso di mancanza di volontà a subentrare nella Società da parte dell'erede nulla sarà dovuto.

Art. 9 - Recesso

1. Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società per qualsiasi motivazione di carattere personale, purché ne diano comunicazione scritta via pec o raccomandata all'organo amministrativo almeno 90 giorni prima.

2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

3. Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere solo la liquidazione di una indennità pari alla propria quota di capitale sociale della Società di cui all'art. 4 punto 1, fatti salvi i casi previsti dalla legge. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

a) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c. ovvero qualora questi per almeno 2 (due) anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

b) in caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali del socio;

c) nell'ipotesi in cui, successivamente all'acquisizione della qualifica di socio, il socio inizi ad esercitare per conto proprio o di terzi una nuova attività concorrente con quella della società o acquisisca, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale di società

concorrente, salvo il consenso scritto degli altri soci;

d) risulti inadempiente nel versamento dei conferimenti dovuti dopo due inviti formali inviati a mezzo raccomandata A. R..

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso.

Art. 11 - Amministratori

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, fino ad un massimo di nove membri;

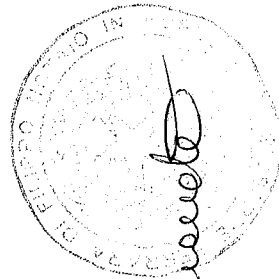
c) da due o più amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

3. Alla scadenza del mandato del primo organo amministrativo, nominato con il presente atto, gli amministratori potranno essere anche non soci. Gli amministratori tutti possono essere rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

4. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli Organi delle Federazioni sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Associate cui la società aderisce decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. È fatto divieto agli amministratori e legali rappresentanti, di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive che svolgano la propria attività nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, o nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva. Si rinvia alle norme previste dalla legislazione speciale in tema di incompatibilità.

Art. 12 - Durata della carica, revoca, cessazione



Giuseppe Lombardo

Giuseppe Lombardo

Salvatore Lombardo

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

2. Quando la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando invece, i poteri gestori vengano affidati a più amministratori in via congiunta o disgiunta ai sensi della precedente lett. c) art. 11.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13 - Consiglio di amministrazione

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il C.d.A. elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. 6. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

7. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il voto non può essere espresso per rappresentanza. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto sul Libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo. Le riunioni dell'organo amministrativo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.

8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 14 - Poteri e rappresentanza dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salve le eventuali limitazioni decise in sede di nomina.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le norme di legge.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

4. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico, al Presidente e Vice presidente, se nominato, del Consiglio di Amministrazione, agli eventuali amministratori delegati, agli amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti conformemente alle previsioni della nomina ed eventualmente ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti.

Art. 15 - Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, Ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità di fine mandato e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

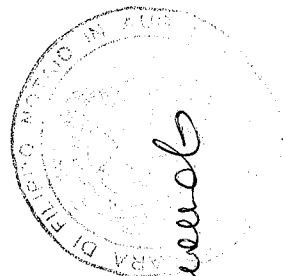
3. La società manleva fin d'ora i suoi rappresentanti che, nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, incorrano in sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme fiscali, con la sola esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave. Per l'eventuale conflitto di interessi che possa sorgere fra gli Amministratori e la Società si applicano le disposizioni previste dall'art. 2475/ter del Codice Civile.

Art. 16 - Organo di controllo

1. La Società può nominare il collegio sindacale o un revisore.

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

3. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i



Luca M. Geronzi

Giuseppe Lombardo

Salvatore Lombardo

requisiti ed hanno le competenze e i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

5. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

6. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, conformemente alle tariffe professionali vigenti.

7. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 17 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo fatti salvi i diritti riguardanti eventualmente attribuiti a l'amministrazione singoli soci;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 18 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese, salve le limitazioni al detto diritto previste dalla legge.

2. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole

dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.17.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Negli altri casi, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

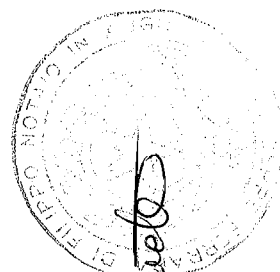
Art. 19 - Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. La convocazione dell'assemblea, da parte dell'Organo Amministrativo, avviene a mezzo raccomandata anche a mano, pec, posta elettronica, messaggeria elettronica e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio o ai numeri di telefono o agli indirizzi di posta elettronica risultanti dai libri sociali almeno 5 (cinque) giorni prima. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie in esame, redatto in modo da assicurare un'esauriente informazione sulle decisioni da prendere. In caso di impossibilità o inattività dell'Organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Per la seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non



Giuseppe Lombardo

Giuseppe Lombardo

Salvatore Lombardo

opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del C.d.A. o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

6. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

7. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

8. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, socio o non socio, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società; non è ammissibile più di una delega per ogni partecipante all'Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 20 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i soci, neanche in modo indiretto. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità sociali.

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea nominerà un liquidatore determinando:

- a) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- b) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- c) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

3. Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in

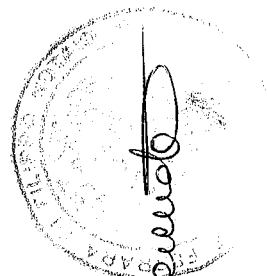
particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e dell'ente nazionale di Promozione sportiva cui la Società potrà essere affiliata al momento dello scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che possa insorgere, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, i soci, fra costoro e la Società, fra costoro e gli amministratori e/o liquidatori, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà deferita per la sua risoluzione al giudizio di tre arbitri, qualunque sia il numero delle parti in causa, tutti da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente in base alla sede legale della Società. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa, entro novanta giorni dalla sua costituzione. Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 23 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.



Giuseppe Lombardo

Giuseppe Lombardo

Salvatore Lombardo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.
82, firmato come per legge.
Augusta, lì 03 aprile 2026